

ITCG “Paolo Toscanelli”

Regolamento d’Istituto

PREMESSA

La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza responsabile, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggi, in armonia con i principi generali dell'ordinamento italiano.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

A tal fine tutti coloro che operano nella scuola (personale scolastico, docenti, studenti, dirigenza) devono osservare le regole di una civile convivenza ed improntare i loro rapporti ad una attiva collaborazione.

Ciò implica:

- il rispetto di sé e degli altri;
- la cura degli oggetti e degli arredi della scuola;
- la giusta considerazione del lavoro di tutti; l'assunzione delle proprie responsabilità e dei propri impegni.

ART. 1 - DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI

I docenti hanno **diritto**:

- al rispetto della loro persona e della loro professionalità da parte di ogni altra componente della scuola;
- a quegli spazi di autonomia culturale e professionale che consentono percorsi didattici e formativi diversificati, a seconda delle personali competenze, pur nel rispetto degli obblighi previsti dalla loro funzione e dal Piano dell’Offerta Formativa generale della scuola;
- a partecipare ad attività di aggiornamento e formazione in servizio, funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità;
- a partecipare attivamente alla vita dell’Istituto.

I docenti hanno il **dovere**:

- di pianificare e realizzare, al meglio delle loro competenze, il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli studenti, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dall'ordinamento didattico e nel rispetto degli indirizzi deliberati e contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola;
- di fornire all'utenza, attraverso le attività di aggiornamento, autoaggiornamento e formazione, un servizio qualificato e al passo con i cambiamenti della scuola;
- di mettere in atto tutte le strategie idonee a stabilire, con studenti e famiglie, rapporti di comunicazione, collaborazione ed intervento per migliorare l'efficacia del processo di apprendimento e di formazione;
- di collaborare, per quanto attiene alla loro funzione, con la Dirigenza e tutto il personale A.T.A. nella realizzazione di un servizio scolastico il più possibile efficiente e qualificato sotto il profilo dell'organizzazione, della funzionalità, del decoro ambientale dell'istituto.

ART. 2 - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Lo studente ha **diritto**:

- al rispetto della propria identità personale e della riservatezza;
- alla libera espressione del proprio pensiero, purché correttamente manifestato;
- alla libertà di apprendimento;
- ad una prestazione didattica qualificata ed aggiornata;
- ad una valutazione corretta, trasparente ed equa;
- all'utilizzo delle dotazioni scolastiche, secondo i relativi regolamenti;
- ad un ambiente accogliente, salubre, sicuro e funzionale;
- alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso la formulazione di proposte/suggerimenti volti a migliorarne il funzionamento;
- ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- alla trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari.

Nel rispetto della normativa vigente, in conformità con la premessa del presente regolamento, gli studenti hanno il **dovere**:

- di mantenere un comportamento corretto, rispettoso delle regole e collaborativo;
- di frequentare regolarmente i corsi e di assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- di dare prova di autodisciplina e autocontrollo evitando gesti, parole offensive della dignità personale altrui, abbigliamenti poco sobri e non consoni all'ambiente scolastico;
- di rispettare l'offerta formativa della scuola, impegnandosi nel processo di apprendimento;
- di utilizzare le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo procedure prescritte e le norme di sicurezza;
- di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento e dalla normativa sulla sicurezza;
- di rispettare gli ambienti di studio, collaborando a renderli accoglienti, confortevoli, salubri e sicuri;
- di comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio;

- di risarcire i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature;
- di rispettare le procedure prescritte per la giustificazione di assenze e ritardi;
- di utilizzare in modo continuativo e puntuale il libretto personale per gli usi previsti dal regolamento;
- di portare a scuola solo gli oggetti personali utili alla propria attività di studio e il materiale didattico occorrente;
- di portare a scuola il libretto personale, di compilarlo in tutte le sue parti, di averne cura, di utilizzarlo, come previsto nelle disposizioni regolamentari, per le entrate posticipate, uscite anticipate, per le comunicazioni scuola/famiglia;
- di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso proposte e suggerimenti.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui alla premessa.

I rappresentanti di classe degli studenti sono responsabili per quanto concerne le comunicazioni relative ad alunni della propria classe, nello specifico sono tenuti a verificarne la trascrizione sul registro di classe. Essi hanno inoltre il compito di mantenere i rapporti con i rappresentanti di istituto degli studenti, con i docenti responsabili della Sicurezza e con il Dirigente scolastico.

ART. 3 – RILASCIO DEL CIS (Codice Identificativo Studente) e credenziali accesso Registro Elettronico

Le credenziali per l'accesso al Registro Elettronico per la famiglia e gli studenti maggiorenni sono rilasciate al momento dell'iscrizione

Il genitore è tenuto a prendere visione delle comunicazioni dell'Istituto apposte Registro Elettronico

Lo studente e/o le famiglie sono tenute tenuto a **portare le credenziali sempre con sé e a garantirne** la custodia e la conservazione.

- Le credenziali personali vengono rilasciate, all'atto del perfezionamento dell'iscrizione, direttamente all'alunno se maggiorenne o al GENITORE se minorenni, previo deposito della firma.

Qualora il genitore dell'alunno minorenni ritenga di potersi trovare **nell'impossibilità di prelevare anticipatamente** il proprio figlio, lo stesso deve depositare presso la segreteria **una delega scritta** a favore di una persona maggiorenne, **i cui dati, firma e fotocopia del documento di riconoscimento devono risultare agli atti**. Sarà cura della segreteria procedere all'annotazione di tale delega.

- In caso di **smarrimenti delle credenziali o malfunzionamento delle stesse** è possibile ottenere un duplicato.

ART. 4 - RISPETTO DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Documento di valutazione dei rischi elaborato dal Servizio di Prevenzione e di Protezione dai rischi, in ottemperanza del D.lgs. 81/08. In caso di violazione si applicano le sanzioni disciplinari previste da questo regolamento.

ART. 5 - COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA

Le comunicazioni Scuola/Famiglia si effettuano, di norma, mediante le apposite funzioni del Registro Elettronico.

Le segnalazioni delle assenze, le comunicazioni sull'andamento scolastico e disciplinare sono effettuate dalla segreteria con comunicazione telefonica e/o lettera, o nello spazio riservato sul Registro Elettronico.

I genitori o gli esercenti la patria potestà se diversi dai genitori hanno facoltà di richiedere, per fondati motivi, tramite comunicazioni scritte appuntamenti ai docenti, ai coordinatori di classe, ai singoli docenti e/o al Dirigente scolastico per eventuali informazioni riguardanti i figli.

ART. 6 – INGRESSO / USCITA / RITARDO

Corso diurno

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, ossia alle ore 7:55. Le lezioni iniziano alle ore 8:00. **L'entrata fino alle 8.10, viene considerata ritardo** e annotata nel registro elettronico. Superato il numero di 3 entrate in seconda ora nell'arco del trimestre e 5 nel pentamestre, il docente coordinatore trascrive l'infrazione e la convocazione della famiglia sul registro elettronico di classe. **Tale annotazione è una sanzione disciplinare che automaticamente abbassa il voto di condotta in sede di scrutinio.** In caso di obiettiva e certificata difficoltà a raggiungere la scuola con mezzi pubblici entro le ore 8, il genitore può presentare presso la segreteria didattica richiesta per far entrare il proprio figlio entro le ore 8,10 senza che ciò venga notificato come sopra descritto. L'autorizzazione viene trascritta nell'apposito spazio del libretto dello studente. Dopo le 8.10 gli alunni possono tuttavia essere ammessi in classe autorizzati dagli stessi docenti, dal D.S., dai Collaboratori del D.S. Il D.S. o i suoi Collaboratori valuteranno l'opportunità di ingresso in seconda ora degli alunni con ritardo eccessivo.

Corso serale

L'orario di entrata degli studenti a scuola è fissato per le ore **18,00**. Le lezioni terminano alle ore **22,25**. Per quanto attiene l'ingresso in ritardo e le uscite anticipate, gli studenti del serale

usufruiscono di una possibilità di orario flessibile. Pertanto le precedenti disposizioni si intendono non applicabili agli studenti iscritti al corso serale.

(N.B.: Non è stata apportata alcuna modifica al Regolamento relativo al corso serale)

ART. 7 – INGRESSO IN SECONDA ORA

Sono consentiti un massimo di tre ingressi in seconda ora durante il trimestre e massimo cinque durante il pentamestre. L'ingresso in seconda ora è consentito solo se motivato ed è autorizzato dalla vicepresidenza e dovrà essere giustificata sul registro elettronico entro il giorno successivo. In caso di mancata presentazione della giustificazione, entro due giorni, il docente trascrive l'infrazione nel campo delle annotazioni sul registro elettronico di classe. Tale annotazione equivale a una nota disciplinare, che concorre automaticamente all'abbassamento del voto di condotta. Qualora gli ingressi in seconda ora si ripetano con frequenza (oltre i cinque), il Docente coordinatore di classe, provvederà tempestivamente a prendere contatto con la famiglia, informandola del comportamento scolastico del figlio. **Esauriti gli otto ingressi in seconda ora, si applicheranno le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento, con annotazione sul registro di classe da parte del docente coordinatore e relativo abbassamento del voto di condotta.** A tal fine sarà cura del coordinatore di classe segnalare quanto suesposto al Dirigente scolastico. Esauriti gli otto ingressi in seconda ora, è possibile entrare alle 09:00 solo accompagnati dal genitore.

ART. 8 - USCITA ANTICIPATA

Per ogni anno scolastico sono consentite **8 uscite anticipate** a partire dalla quarta ora e 4 richieste di autorizzazione straordinaria ad uscite anticipate in orari particolari, **salvo ulteriori autorizzazioni concesse dal DS o dai collaboratori del DS.**

Per uscire in anticipo rispetto all'orario stabilito dalla scuola, gli alunni devono presentare al DS o ai suoi collaboratori la **richiesta di uscita anticipata** debitamente compilata su apposito modulo e, **se minorenni, devono essere prelevati dal genitore o da persona maggiorenne delegata** (la delega deve essere stata depositata in segreteria e comunicata dalla segreteria stessa alle vicepresidenze delle rispettive sedi e ai coordinatori di classe)

Il DS o i suoi collaboratori concedono l'uscita anticipata esclusivamente sulla base della richiesta di autorizzazione indicata sul modulo disponibile in vicepresidenza e, per gli alunni minorenni, dopo essersi accertati della presenza a scuola del **genitore o di persona maggiorenne delegata.**

Gli operatori scolastici provvedono a consegnare il modulo con l'autorizzazione firmata dal **DS o dai suoi collaboratori** al docente dell'ora che così ne consentirà l'uscita dall'aula.

Ottenuto il permesso lo studente, a richiesta, è tenuto a mostrarlo agli addetti del servizio di portineria.

Le uscite anticipate superiori alle otto consentite possono incidere sul voto di condotta e, come le assenze, incidono sul conseguimento del limite minimo di frequenza previsto dal DPR 122/2009.

L'allontanamento dall'istituto senza autorizzazione comporta l'applicazione di sanzione disciplinare.

In caso di malessere dell'alunno o di un suo infortunio durante le ore di lezione, la scuola contatta immediatamente la famiglia e conviene con essa le modalità da seguire. Ciò vale anche per gli alunni maggiorenni. Nel caso in cui i familiari non siano reperibili, si provvederà all'immediato trasporto, tramite ambulanza, al più vicino pronto soccorso. Gli alunni in questo caso saranno accompagnati dal personale della scuola.

ART. 9 - ASSENZE

Gli studenti sono tenuti a frequentare le lezioni con regolarità, limitando le assenze ai casi di effettivo impedimento. A tal fine si precisa che **l'art.14, comma 7 del DPR 122/2009** prevede che "...per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti** dell'orario annuale. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta **l'esclusione dello scrutinio finale** e la **non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo**". **Il monte ore totale delle lezioni varia di anno in anno e viene comunicato per tempo agli studenti e alle famiglie.**

Le assenze vengono mensilmente controllate dal coordinatore di classe, il quale, nel caso gli alunni si assentino troppo spesso, provvede ad informare le famiglie tramite comunicazione scritta trasmessa dalla Segreteria Didattica o direttamente per fonogramma.

Al termine del trimestre se un alunno ha raggiunto o superato, in maniera proporzionale, il numero di ore di assenza consentite, il docente coordinatore registra l'accaduto, e la relativa convocazione della famiglia, nel campo delle annotazioni del registro di classe. **Tale annotazione è una sanzione disciplinare che automaticamente abbassa il voto di condotta** in sede di scrutinio. Ugualmente, alla fine dell'anno scolastico, se lo studente avrà raggiunto o superato i tre quarti del monte ore di assenze ammesse, automaticamente verrà sanzionato con l'abbassamento del voto di condotta.

Le assenze degli studenti dalle lezioni **devono essere sempre giustificate sul registro elettronico** dal genitore o dalla persona delegata se minorenni o dall'alunno stesso se maggiorenne.

Qualora l'assenza si sia protratta **per 5 o più giorni consecutivi**, compresi quelli festivi o quelli durante i quali non vi sia stata lezione, la giustificazione deve essere accompagnata da un **certificato medico** che attesti che l'alunno può riprendere a frequentare le lezioni, pena la non ammissione in classe. La certificazione deve essere consegnata dall'alunno ai collaboratori del Dirigente scolastico che procedono all'annotazione sul registro di classe con successiva archiviazione nel fascicolo personale dello studente.

Qualora l'assenza **di 5 o più giorni consecutivi sia dovuta a motivi di famiglia**, il certificato medico non è necessario se la famiglia presenta preventivamente una dichiarazione firmata

con indicazione dei motivi dell'assenza. Tale dichiarazione deve essere inoltrata al Dirigente scolastico che, dopo averla annotata sul registro di classe, provvede a consegnarla alla segreteria didattica per l'archiviazione.

L'alunno privo di giustificazione è ammesso in classe con riserva, con annotazione sul registro di classe dell'obbligo di **presentare regolare giustificazione entro i due giorni successivi. Trascorso tale tempo il docente trascrive l'infrazione nel campo delle annotazioni del registro di classe. Tale annotazione concorre automaticamente alla somministrazione di sanzioni disciplinari e quindi all'abbassamento del voto di condotta.** In caso di mancata giustificazione, dopo il terzo giorno successivo al rientro a scuola, il docente della prima ora informerà immediatamente il DS o il suo collaboratore, che provvederà a contattare il genitore dell'alunno. In caso di impedimento quest'ultimo potrà giustificare l'assenza del/la figlio/a telefonicamente, comunicando obbligatoriamente il CIS, o via fax.

ART. 9 bis - DEROGHE ASSENZE DEGLI ALUNNI

Il Collegio dei Docenti del 19/09/2011 con delibera 2/3 e il Consiglio d'Istituto del 20/09/2012 con delibera n. 114/8 hanno determinato l'elenco delle deroghe delle assenze degli alunni:

- episodi di malattia grave o particolarmente prolungata certificati da attestazione medica indicante esattamente i giorni di inizio e termine della patologia
- gravi motivi di famiglia, come lutti, trasferimenti, necessità di assistenza a familiari, adeguatamente documentati
- motivi di lavoro debitamente certificati (corso serale)

Art. 10 - INGRESSI POSTICIPATI E USCITE ANTICIPATE DELLE CLASSI PER MOTIVI ORGANIZZATIVI

In caso di assenza comunicata di un docente, (permessi, visite specialistiche.) qualora non ci siano insegnanti a disposizione per la sostituzione, **previo avviso il giorno prima con annotazione sul registro di classe**, la Dirigenza provvede a fare entrare o uscire la classe dopo o prima del solito orario giornaliero. Lo **studente e/o i genitori sono tenuti a prendere visione delle comunicazioni e ad apporre tramite PIN la spunta di presa visione.**

Il docente, che verifica l'autorizzazione all'uscita anticipata riportata sul registro di classe, è tenuto a controllare che la relativa comunicazione sia stata firmata sul libretto dal genitore/delegato o dallo stesso alunno se maggiorenne e a segnalare alla vicepresidenza i nominativi degli alunni che non possono uscire se non in presenza del genitore o delegato. In caso di assenze per assemblee sindacali del personale docente e non docente i Docenti devono comunicare alla Dirigenza la propria intenzione a parteciparvi presentando nei termini previsti dalla circolare dirigenziale l'apposito modulo debitamente compilato. **La Dirigenza, una volta raccolte le adesioni all'assemblea sindacale, dà informazione anticipata alle classi sull'ingresso posticipato o sull'uscita anticipata a causa di assemblee sindacali, con preavviso ai genitori tramite trascrizione dell'informativa sul libretto personale dell'alunno.** Gli alunni devono far apporre il PIN alla suddetta comunicazione ad un genitore o soggetto delegato per avvenuta presa visione.

ART. 11 – VIGILANZA SUGLI STUDENTI

Tutti i docenti hanno l'obbligo di effettuare una rigorosa sorveglianza degli alunni. Pertanto gli stessi sono tenuti a:

1. essere presenti in classe 5 minuti prima del suono della campana d'inizio lezioni (art. 29, comma 5 CCNL 2007);
2. vigilare sul comportamento degli studenti nell'ora di lezione di propria pertinenza;
3. segnalare ogni forma di devianza dalle norme generali di correttezza e di buon comportamento, stante la funzione educativa complessiva che viene svolta dalla scuola. Casi particolarmente gravi o reiterati di comportamento scorretto da parte degli studenti devono essere immediatamente segnalati alla Dirigenza per una opportuna e tempestiva valutazione;
4. concedere agli allievi di uscire dall' aula, dal laboratorio, dalla palestra solo eccezionalmente per recarsi ai servizi igienici: il permesso, in ogni caso, deve essere limitato a non più di un allievo per volta e per il tempo strettamente necessario;
5. al cambio d'ora raggiungere sollecitamente la propria aula;
6. prendere, durante l'intervallo, tempestivamente in carico la sorveglianza, così come predisposta dal Dirigente scolastico, ed effettuare uno stretto e rigoroso controllo; In assenza dei docenti addetti alla sorveglianza sarà vietato l'intervallo all'esterno dell'edificio;
7. accompagnare gli alunni all'uscita al termine delle lezioni;
8. non lasciare per nessun motivo la classe incustodita o, se necessario, rivolgersi ad un collaboratore scolastico per farsi sostituire nella sorveglianza
9. accompagnare la classe in ogni suo spostamento all'interno dell'istituto (laboratori, palestra, aule speciali);
10. accogliere e vigilare i gruppi di alunni che, per assenza di altro docente, vengono affidati al proprio controllo;
11. esercitare uno stretto controllo della classe durante lo svolgimento dell'assemblea di classe;
12. controllare che nell'ambito dell'Istituto gli alunni rispettino il tassativo divieto di fumare e di far uso di apparecchiature elettroniche.

ART. 12 – Ingressi di persone estranee o spostamenti in spazi non autorizzati

E' vietato l'ingresso nelle aule, nei laboratori, nelle palestre, da parte di persone estranee all'Istituto ovvero da parte di allievi dell'Istituto medesimo ma di classi diverse, salvo nei casi di preventivo permesso rilasciato dal Docente, dal Dirigente o dai Collaboratori del Dirigente.

E' altresì fatto divieto assoluto agli alunni di favorire l'ingresso all'interno dell'istituto di persone estranee.

La violazione di tale divieto comporta l'applicazione di sanzione disciplinare

I collaboratori scolastici del servizio di portineria vigilano sull'ingresso di persone estranee alla scuola, alle quali può essere consentito l'accesso agli uffici nelle ore di apertura al pubblico, mentre è precluso l'accesso ai corridoi e alle aule.

Ai collaboratori scolastici spetta la sorveglianza in tutti gli altri locali dell'Istituto.

Essi, inoltre, avranno cura di avvertire sollecitamente il Dirigente Scolastico o i Collaboratori di ogni fatto che possa turbare il regolare svolgimento delle lezioni e di ogni infrazione al presente Regolamento.

ART. 13 – INTERVALLO

L'intervallo delle lezioni si svolge dalle 10.00 alle 10.15 il primo, dalle 12.00 alle 12.15, il secondo. Durante tale periodo di tempo i collaboratori scolastici devono essere presenti al piano e vigilare con il personale docente in turno di sorveglianza sul comportamento degli studenti, al fine di evitare danni o pericoli per persone e cose.

Agli allievi nell'intervallo è consentito utilizzare le macchinette per la ristorazione e recarsi ai piani e nel cortile. Gli studenti durante l'intervallo non possono sostare nell'atrio all'ingresso. In nessun caso è consentito allo studente di uscire dall'Istituto per acquistare snack o altro e tanto meno di concordare l'acquisto da parte di estranei e la successiva consegna da parte del personale scolastico. La violazione di suddetto divieto, su segnalazione dei collaboratori scolastici della portineria, comporta per lo studente e per personale scolastico l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

Durante le ore di lezione e, soprattutto durante il cambio dei professori, è vietato uscire dalle aule e recarsi alle macchinette. In momenti diversi dall'intervallo, in deroga alla normativa vigente, possono essere concesse dai docenti autorizzazioni per far fronte ad accertate necessità personali o a motivi organizzativi (mancata fruizione della ricreazione causa compito in classe, partecipazione a proiezioni, etc.)

ART. 14 – COMPORTAMENTO ALUNNI

Il comportamento dell'alunno negli ambienti dell'Istituto deve essere improntato alle norme della buona educazione e del reciproco rispetto (vedi art. 2 del Reg.). Gli alunni inoltre devono sempre manifestare all'interno dell'Istituto forte senso di autocontrollo e di autodisciplina.

Non è assolutamente consentito, senza regolare autorizzazione, accedere in classi non proprie, né abbandonare l'aula durante le lezioni, aggirarsi, intrattenersi, conversare nei corridoi, sulle scale e nei servizi igienici durante l'orario di lezione. Nel breve periodo in cui avviene il cambio dei Docenti gli alunni devono inoltre disciplinatamente attendere in classe l'insegnante.

Agli studenti non è consentito uscire dalle aule durante le ore di lezione; ogni assenza arbitraria o prolungata dall'aula è passibile di sanzione disciplinare.

E' vietato agli studenti l'uso dell'ascensore, fatta eccezione per i casi di accertata necessità.

La responsabilità civile dell'Istituto nei riguardi degli alunni si limita all'orario di permanenza degli stessi negli ambienti scolastici. Tuttavia comportamenti riprovevoli, anche al di fuori dell'Istituto (davanti ai cancelli della Scuola, sui mezzi di trasporto pubblico, etc.), se lo studente è chiaramente riconoscibile come allievo dell'Istituto possono essere presi in considerazione ai fini di un procedimento disciplinare, qualora tali atteggiamenti procurino discredito al buon nome della Scuola.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ DELLE CLASSI

Ad inizio anno ad ogni classe viene consegnata l'aula nel pieno della sua funzionalità. Ciascuna classe è pertanto ritenuta responsabile dell'ordine e della pulizia di muri e arredi della propria aula e delle sue attrezzature che vanno usate con la dovuta cautela; eventuali danni riscontrati alle aule, all'arredamento, alle attrezzature, alla rete idrico-sanitaria, telematica, etc., come previsto dal Patto di corresponsabilità sottoscritto all'atto dell'iscrizione, devono essere risarciti dai diretti responsabili se individuati, o da tutti gli alunni della classe o dalle classi del piano in caso di accertata responsabilità collettiva.

Per quanto attiene la comparsa di qualsiasi scritta, disegno e macchia sulle pareti dell'aula, la Dirigenza provvede alla eliminazione, imbiancando le pareti a spese della classe. Se ciò dovesse verificarsi nei laboratori o nei corridoi la spesa relativa è sostenuta da tutti coloro che usufruiscono di tali locali.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ PER DANNI - SMARRIMENTI –SOTTRAZIONI

Nel caso di danneggiamenti non accidentali al materiale didattico, al materiale di laboratorio, ad arredi e a suppellettili, ad attrezzature e strutture scolastiche, alla biblioteca e ad ogni proprietà dell'istituzione scolastica, è previsto che il responsabile risarcisca il danno sulla base del danno accertato e nel termine che viene stabilito dalla Dirigenza. Nel caso che non si conoscano i colpevoli, la somma deve essere divisa tra tutti gli studenti presenti al momento dell'accaduto e, nel caso in cui non sia possibile individuare i diretti responsabili, l'intero gruppo classe, esclusi gli assenti, è chiamato a rispondere dei danni rilevati.

Qualora il danneggiamento non sia imputabile specificatamente ad un singolo, a più soggetti, o ad una classe, la Dirigenza si riserva la facoltà di considerare responsabili in solido gli studenti di tutte le classi presenti al piano dove si è verificato il danno e in tal caso di utilizzare a fine anno scolastico la somma richiesta all'atto dell'iscrizione quale deposito cauzionale per le spese di riparazione/ripristino delle attrezzature/servizi.

L'Istituto inoltre non assume alcuna responsabilità sulla scomparsa di cose o effetti personali e declina ogni responsabilità in merito a eventuali smarrimenti o asportazioni di oggetti o denaro di proprietà dei singoli studenti, salvo assumere severi provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili di furti e/o sottrazioni, qualora gli stessi siano stati individuati.

Gli oggetti personali devono quindi essere custoditi esclusivamente da chi li detiene.

Gli studenti delle classi che si allontanano dalle aule per recarsi in palestra o nei laboratori non devono lasciare incustoditi oggetti personali; i rappresentanti di classe avranno cura di richiedere la chiusura dell'aula al personale di sorveglianza.

Per le appropriazioni indebite, le sottrazioni, i furti, coloro che sono responsabili ne rispondono sia sul piano civile che penale nei confronti del singolo e/o della istituzione scolastica

ART. 17 – DIVIETO DI FUMARE

E' tassativamente vietato, in base alla normativa vigente, a tutto il personale e agli allievi fumare, anche sigarette elettroniche, in tutti i locali della scuola, compresi i servizi igienici.

Per i trasgressori sono applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni: Circolare Ministero Sanità n° 4 del 28/3/2001; art. 52 comma 20 Legge Finanziaria n° 448/2001, oltre che quelle previste dal presente Regolamento.

Il personale della scuola, gli allievi, i genitori degli allievi, sono tenuti a rispettare e a far rispettare la normativa, estensibile anche a tutte le persone estranee all'Istituto che temporaneamente dovessero accedere all'interno del medesimo per motivi diversi.

ART. 18 – DIVIETO DI USO DEL TELEFONINO, DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, DI VIDEORIPRESE E DIFFUSIONE DI IMMAGINI E REGISTRAZIONI

Tutti gli alunni hanno l'obbligo di spegnere, all'inizio della lezione, il telefono cellulare e di riaccenderlo solo all'uscita dall'Istituto in quanto la reperibilità degli studenti è garantita, in caso di necessità, dalla portineria.

E' pertanto tassativamente vietato l'uso del "telefonino" in classe durante le ore di lezione, in quanto elemento di distrazione e di disturbo all'attività didattica.

Le precedenti disposizioni si intendono per analogia applicabili all'uso di apparecchi elettronici quali Ipod, macchine fotografiche digitali, etc.

Il divieto di utilizzo dei cellulari, fatte salve le emergenze di carattere familiare, è esteso anche alla componente Docente. Si precisa altresì, che è vietato effettuare videoriprese da parte di alunni e diffondere immagini o registrazioni con dati altrui. La violazione di tale divieto comporta l'annotazione sul registro di classe e la conseguente applicazione di sanzioni disciplinari oltre che di sanzioni previste dalla normativa vigente sulla privacy.

ART. 19 – PULIZIE

Tutti gli studenti della scuola sono rigorosamente tenuti a mantenere il decoro dei locali. Dato che la pulizia dei locali è affidata ai collaboratori scolastici, al fine di facilitare il loro compito, gli studenti devono prestare attenzione a non lasciare per terra oggetti o carta, a non scrivere e/o disegnare sui banchi o sui muri. I docenti sono tenuti a contribuire al mantenimento della pulizia

dei locali scolastici attraverso un'azione di vigilanza "attiva" nei confronti degli studenti che non si attengono alle disposizioni sopra indicate.

Nel caso di manifesta o grave o reiterata inosservanza si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento.

ART. 20 – CODICE DISCIPLINARE ¹

La responsabilità disciplinare è **personale**.

Le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto e comminate per le proprie competenze dal Dirigente scolastico, dal CdC e dal Cdl si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia, riparazione del danno e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Esse tengono conto della **situazione personale** dello studente, della **gravità** del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

- Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo **non superiore ai 15 giorni** prevedono che si mantenga un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica
- Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo **superiore ai 15 giorni** possono essere irrogate in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato. Tali fatti, devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi accertamenti che sui medesimi fatti verranno svolti dalla magistratura. In questi casi la scuola promuove un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- Le sanzioni che comportano l'**esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato** conclusivo del corso di studi possono essere irrogate solo previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari **senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni**.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Gli **accertamenti delle infrazioni** ai doveri del presente regolamento vengono fatti:

- dal personale docente tramite trascrizione sul registro personale e/o di classe e/o comunicazione al Dirigente Scolastico
- dal personale ATA tramite comunicazione al Docente della Classe e/o al Responsabile dei Laboratori, della Biblioteca e delle varie strutture scolastiche e/o al Dirigente Scolastico;
- dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori tramite trascrizione sul registro di classe.

¹ Il codice disciplinare recepisce la normativa del D.P.R. 21/11/2007, n. 235, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24/6/98, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri:

- intenzionalità del comportamento, tipo di negligenza, imprudenza;
- rilevanza dei doveri violati;
- grado del danno e del pericolo causato;
- sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente, ai precedenti disciplinari;
- al concorso nell'infrazione di più studenti in accordo tra loro.

Le sanzioni disciplinari “possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di **elementi concreti e precisi** dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato” (DPR n. 235 del 18/12/2007 art. 1 comma 6) e con adeguata motivazione ². L'allontanamento dalle lezioni per un periodo **superiore a due giorni** può comportare, su decisione del CdC, **l'esclusione**, nei mesi successivi alla sanzione, dai viaggi di istruzione, dalle visite aziendali, dallo stage e dalle altre attività extracurricolari, integrative o ricreative individuate dal consiglio di classe.

Di ogni sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto viene data, tramite Segreteria Didattica, **comunicazione telefonica e/o scritta alla famiglia**.

L'organo che irroga la **sanzione disciplinare** stabilisce da quale momento la stessa è **esecutiva**³, **tenendo conto che le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare, compreso l'eventuale ricorso, debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione e considerando che, in caso di assenza dell'alunno, lo stesso deve averne conoscenza mediante notifica.**

Il trasferimento ad altra scuola, anche in corso d'anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia, dopo aver sentito il parere dell'autorità giudiziaria e i servizi sociali competenti.

In ogni caso, il Consiglio di classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non abbia un danno dall'interruzione temporanea degli studi.

ART. 21 – ORGANI COMPETENTI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Le **sanzioni diverse dall'allontanamento** dalla comunità scolastica sono di competenza del Dirigente scolastico.

Le sanzioni che comportano **l'allontanamento dalla scuola per un periodo massimo di 15 gg** sono adottate dal Consiglio di classe.

² La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più è necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Sono altresì suscettibili di sanzione disciplinare le assenze collettive.

³ Il sistema delle impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. **non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare**, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto.

Le sanzioni che prevedono **l'allontanamento dalla scuola per periodi superiori a 15 gg** e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari **commesse durante le sessioni di esame** sono inflitte dalle commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 22 - MANCANZE DISCIPLINARI, RELATIVE SANZIONI E ORGANI COMPETENTI AD IRROGARLE

I seguenti comportamenti si configurano come mancanze disciplinari da sanzionare:

- a) Violazione divieto di fumo
- b) Reiterati ingressi in II ora
- c) Assenza intera classe, reiterate assenze non giustificate o giustificate oltre i termini previsti dal presente regolamento
- d) Falsificazione della firma del genitore o della persona delegata o del personale scolastico
- e) Disturbo della lezione/attività; rifiuto a svolgere il compito assegnato; dimenticanze ripetute del materiale scolastico
- f) Assenza arbitraria o prolungata dall'aula
- g) Mancato rispetto del decoro dei locali dell'edificio scolastico; utilizzo di un linguaggio non rispettoso
- h) Allontanamento arbitrario (non autorizzato) dell'alunno dall' edificio scolastico anche durante l'intervallo
- i) Facilitazione di ingresso all'interno dell'istituto di estranei non autorizzati
- l) Violazione norme di sicurezza e del protocollo di sicurezza – Covid.
- m) Uso del telefonino o di apparecchiature elettroniche, videoriprese, registrazioni, diffusione di immagini durante le ore di lezione
- n) Grave o reiterato danneggiamento al patrimonio scolastico
- o) Furto, introduzione e spaccio di sostanze alcoliche e/o droga, atti vandalici che possano compromettere la sicurezza delle persone
- p) Mancanza di rispetto lesiva della dignità personale e professionale nei confronti del personale scolastico e degli alunni
- q) Atti di bullismo
- r) Reati che violino la dignità e il rispetto della persona o comportamenti che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale

- s) Atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica
- t) Recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o comportamenti che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone
- u) Occupazione non autorizzata dei locali scolastici.

TABELLA DI RIFERIMENTO PER LE MANCANZE DISCIPLINARI, LE RELATIVE SANZIONI E GLI ORGANI COMPETENTI AD IRROGARLE:

Mancaanze disciplinari	Procedura - Sanzione	Organo competente
a) Violazione divieto di fumo	Annotazione scritta sul registro di classe e avviso scritto alle famiglie, se trattasi di alunno minorenni. Nel caso la persona interessata ripeta ancora l'infrazione si avvierà la procedura per la sanzione pecuniaria e allontanamento dalla scuola fino a 15 gg.	Docente che accerta l'infrazione Docente Responsabile per il divieto di fumo Consiglio di classe
b) Reiterati ingressi in II ora	Dopo il quinto ingresso in II ora comunicazione alle famiglie e accompagnamento del minorenni da parte del genitore per giustificare. Nel caso di reiterati ingressi in II ora (più di otto ordinari) è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni (vedi art.7 del Reg.)	Docente coordinatore Consiglio di classe
c) Assenza intera classe reiterate assenze di singolo alunno non giustificate o giustificate oltre i termini previsti dal presente regolamento.	Annotazione scritta sul registro e comunicazione alle famiglie se trattasi di alunno minorenni. Nel caso di reiterate assenze collettive (più di tre) o di reiterate assenze individuali non giustificate o giustificate oltre i termini previsti dal presente regolamento è prevista la esclusione da visite e/o viaggi di istruzione e l'allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni.	Docente coordinatore Consiglio di classe

<p>d)</p> <p>Falsificazione della firma del genitore o della persona delegata o del personale scolastico.</p>	<p>Annotazione scritta sul registro e comunicazione alle famiglie se trattasi di alunno minorenni. Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 7 giorni. L'individuazione del responsabile deve essere inequivocabile.</p>	<p>Docente dell'ora/Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di Classe</p>
<p>e)</p> <p>Disturbo della lezione; rifiuto a svolgere compito assegnato; dimenticanze ripetute del materiale scolastico</p>	<p>Annotazione scritta sul registro di classe e avviso scritto alle famiglie. Nel caso di reiterata o grave infrazione è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni</p>	<p>Docente dell'ora di lezione</p> <p>Consiglio di Classe</p>
<p>f)</p> <p>Assenza arbitraria o prolungata dall'aula</p>	<p>Annotazione scritta sul registro e comunicazione alle famiglie se trattasi di alunno minorenni. Qualora l'infrazione si ripeta è previsto l'accompagnamento del minorenni da parte del genitore. Nel caso di reiterate assenze dall'aula arbitrarie o prolungate è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni</p>	<p>Docente dell'ora di lezione e/o Dirigente scuola</p> <p>Consiglio di Classe</p>
<p>g)</p> <p>Mancato rispetto del decoro dei locali dell'edificio scolastico; utilizzo di un linguaggio non rispettoso.</p>	<p>Annotazione scritta sul registro di classe e avviso scritto alle famiglie, se trattasi di alunno minorenni. In caso di manifesta inosservanza, ripristino della pulizia dei locali. In caso di reiterata o grave inosservanza è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 7 giorni.</p>	<p>Docente che accerta l'infrazione</p> <p>Consiglio di Classe</p>

<p>h) Allontanamento arbitrario (non autorizzato) dell'alunno dall'edificio scolastico anche durante l'intervallo</p>	<p>Annotazione scritta sul registro e comunicazione alle famiglie se trattasi di alunno minorenni. Il giorno successivo è previsto l'accompagnamento del minorenni da parte del genitore. Nel caso di reiterata o grave infrazione è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni</p>	<p>Docente che accerta l'infrazione e/o Dirigente scolastico Consiglio di Classe</p>
<p>i) Facilitazione di ingresso all'interno dell'istituto di estranei non autorizzati</p>	<p>Annotazione scritta sul registro e comunicazione alle famiglie se trattasi di alunno minorenni. Il giorno successivo è previsto l'accompagnamento del minorenni da parte del genitore. Nel caso di reiterata o grave infrazione è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni</p>	<p>Docente che accerta l'infrazione e/o Dirigente scolastico Consiglio di Classe</p>
<p>l) Violazione norme di sicurezza</p>	<p>Applicazione del D.lgs. 81/08. Nei casi di reiterata o grave infrazione è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica da 5 a 15 giorni</p>	<p>Dirigente scolastico Consiglio di Classe</p>
<p>m) Uso del telefonino o di apparecchiature elettroniche durante la lezione. Videoriprese o registrazioni all'interno dell'istituto. Diffusione immagini con dati altrui</p>	<p>Annotazione sul registro di classe Nel caso di reiterata o grave infrazione è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni.</p>	<p>Docente dell'ora di lezione Consiglio di Classe</p>
<p>n) Grave danneggiamento al patrimonio scolastico</p>	<p>Risarcimento del danno e l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni Qualora non si riesca a risalire al responsabile, il risarcimento del danno prodotto è imputato alla classe o alle classi interessate quale gruppo sociale.</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>

<p>o) Furto, introduzione e spaccio di sostanze alcoliche e/o droga, atti vandalici, violenti o che possano compromettere la sicurezza delle persone</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un massimo di <u>15 giorni</u>. L'individuazione del responsabile deve essere inequivocabile. Il DS avvierà la procedura di denuncia all'autorità giudiziaria.</p>	<p>Consiglio di Classe</p>
<p>p) Mancanza di rispetto lesiva della dignità personale e professionale nei confronti del personale scolastico e degli alunni</p>	<p>Annotazione scritta sul registro di classe e convocazione del genitore, se trattata di alunno minorenni. Se la mancanza dovesse essere grave e reiterata è previsto allontanamento dalla comunità scolastica da 5 a 15 giorni Nel caso di particolare gravità è previsto l'allontanamento per un periodo superiore ai 15 giorni.</p>	<p>Docente che accerta tale mancanza Consiglio di Classe Consiglio di istituto</p>
<p>q) Atti di bullismo</p>	<p>Annotazione scritta sul registro e convocazione immediata delle famiglie. Nel caso di grave atto di bullismo allontanamento dalla comunità scolastica per un minimo di 5 giorni e un massimo di <u>15 giorni</u>. Qualora l'episodio verificatosi costituisca reato o consista in comportamenti che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero alla permanenza della situazione di pericolo. Il DS avvierà la procedura di denuncia all'autorità giudiziaria.</p>	<p>Docente che accerta l'infrazione Consiglio di Classe Consiglio di istituto</p>

<p>r)</p> <p>Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o comportamenti che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni.</p> <p>La durata è commisurata alla gravità del reato ovvero alla permanenza della situazione di pericolo.</p> <p>In questo caso occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico</p>	<p>Consiglio di istituto</p>
<p>s)</p> <p>Atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica</p>	<p>Allontanamento immediato dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico. In questo caso occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico Nei casi più gravi: esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi</p>	<p>Consiglio di istituto</p>
<p>t)</p> <p>Recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o comportamenti che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone</p>	<p>Allontanamento immediato dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico. In questo caso occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico Nei casi più gravi: esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi</p>	<p>Consiglio di istituto</p>
<p>u</p> <p>Occupazione non autorizzata dei locali scolastici</p>	<p>Attribuzione del sei in condotta nello scrutinio</p>	<p>Consiglio di classe</p>

Le ore di assenza dalle lezioni per una sanzione disciplinare devono essere giustificate sul registro elettronico e concorrono al calcolo del totale di assenze effettuate dall'alunno/a.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporterà l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

ART. 23 – CONVERTIBILITÀ/SANZIONI ACCESSORIE

Fermo restando quanto stabilito art. 1 del DPR n. 235 del 21/11/2007, commi 2 e 5, l'organo competente, come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica o come misure accessorie che si accompagnano all'allontanamento, può decidere, in accordo con la famiglia dello studente minorenni, di offrire allo studente la possibilità di svolgere le seguenti attività in favore della comunità scolastica:

1. attività di ricerca;
2. produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi a scuola o all'esterno.

ART. 24 – MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Per tutte le sanzioni gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente **sentito, a propria discolpa, lo studente interessato**, il quale potrà esporre le proprie ragioni:

- Verbalmente per le sanzioni che consistono in un richiamo scritto;
- Verbalmente o per iscritto ed eventualmente in presenza dei genitori, se possibile, per le altre sanzioni
- Chiedere di farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso.

Se la discussione è su argomenti personali e coinvolgenti il diritto alla privacy delle persone, le riunioni avvengono con la sola presenza degli aventi diritto.

Il voto relativo ai provvedimenti disciplinari negli organi collegiali competenti è segreto. Non è consentita l'astensione.

Il provvedimento sanzionatorio adottato, che deve essere motivato (art.3 l.241/1990), deve essere comunicato all'alunno se maggiorenne e ai genitori se minorenni tramite lettera raccomandata. In essa si dovranno comunicare la sanzione adottata dell'organo collegiale interessato, le motivazioni, nonché la possibilità dei termini di ricorso al Comitato di Garanzia.

ART.25 – COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GARANZIA

L'organo di garanzia è così composto:

- Il Dirigente scolastico, che presiede di diritto;
- un docente designato dal Collegio dei docenti;
- uno studente designato tra i rappresentanti degli studenti del Consiglio di Istituto;

- un genitore designato dal Consiglio di Istituto;
- un non docente designato tra il personale ATA.

Il D.S. ha facoltà di farsi rappresentare da un proprio delegato alle sedute. I componenti coinvolti nei fatti oggetto di decisione sono sostituiti, per i casi di incompatibilità o di dovere di astensione, da un supplente. Per ogni rappresentante sarà previsto un membro supplente.

ART. 26 – COMPITI DEL COMITATO DI GARANZIA

Il Comitato di Garanzia decide:

- su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola, in merito all'applicazione del regolamento contenuto nel DPR 21/11/2007 n.235.
- sui ricorsi rivolti contro le decisioni del Dirigente Scolastico, degli insegnanti, del Consiglio di classe, del Consiglio d'Istituto riguardanti l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Il Comitato di Garanzia resta in carica per due anni scolastici e delibera, nel rispetto della normativa vigente, compreso il presente Regolamento di disciplina.

ART. 27 – FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GARANZIA

Il Comitato di Garanzia svolge la sua attività nel seguente modo: la convocazione del Comitato di Garanzia avviene, quando se ne ravvisi la necessità, su richiesta di uno degli Organi Collegiali della Scuola o su richiesta di chiunque vi abbia interesse. Oltre che in caso di sanzioni, la convocazione può avvenire su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse anche per i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

L'avviso di convocazione ordinaria va fatto ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 5 giorni prima della seduta, mentre per le convocazioni straordinarie i giorni sono ridotti a 3.

Per avere validità legale alla seduta devono essere presenti sia in prima che seconda convocazione almeno 4 membri di cui almeno 1 studente. Le decisioni vengono prese a maggioranza con voto a scrutinio segreto; in caso di parità si procede ad una seconda votazione; se anche la seconda votazione ha esito di parità, prevale il voto palese del Presidente. Non è ammessa l'astensione.

Le sedute sono verbalizzate su apposito registro. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta, su designazione del presidente, da un membro del Consiglio stesso.

Le riunioni del consiglio di garanzia si svolgeranno nel rispetto della privacy dei soggetti interessati. Il Comitato delibera entro i 10 giorni successivi alla presentazione del ricorso.

ART. 28 – IMPUGNAZIONI

Contro i provvedimenti sanzionatori è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse al Comitato di Garanzia.

I ricorsi devono essere presentati per iscritto e inviati al Comitato tramite la Segreteria Didattica, entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare.

Il Presidente o un suo delegato del Comitato di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare i componenti dell'organo per le decisioni del caso che dovranno essere prese entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso medesimo.

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta e al fine di una puntuale considerazione dell'oggetto della convocazione, deve accuratamente acquisire, tramite la Segreteria Didattica, tutti gli elementi utili (relazione delle parti o altre dichiarazioni di soggetti coinvolti, prove documentali) allo svolgimento dell'attività di valutazione affidata all'organo.

La sanzione sarà eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

L'esito del ricorso va comunicato per iscritto agli interessati (alunno/famiglia/CdC).

In caso di accoglimento del ricorso non si terrà conto ai fini valutativi della sanzione irrogata.

Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei Regolamenti degli istituti. Il termine per la presentazione del reclamo è di 15 gg dalla comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia della scuola. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale. Il parere di cui sopra è reso entro il termine perentorio di trenta giorni.

ART.29 – ASSEMBLEE DI CLASSE DEGLI STUDENTI

Le assemblee possono essere di classe o d'Istituto. Esse sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 416/74.

E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese nei limiti di 2 ore nella stessa giornata oppure di un'ora in due diverse giornate.

La giornata in cui effettuare l'assemblea di classe deve essere scelta in modo che non cada sempre nello stesso giorno della settimana. La richiesta scritta su apposito modulo, una volta compilata deve essere presentata in vicepresidenza, almeno tre giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno e con le firme dei richiedenti e dei professori delle ore interessate.

L'autorizzazione, con la dicitura "concessa" vistata dalla vicepresidenza, sarà consegnata in portineria al collaboratore scolastico che provvederà a farla recapitare in classe per l'annotazione sul diario di classe da parte del docente.

Negli ultimi trenta giorni di lezione non possono aver luogo assemblee, fatti salvi casi di reale urgenza che saranno valutati dalla Dirigenza.

Di ogni assemblea va redatto verbale da riportare sul retro del foglio dell'autorizzazione e da consegnare in vicepresidenza.

All'assemblea di classe possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.

ART. 30 – ASSEMBLEA DI ISTITUTO

E' consentito lo svolgimento di un'assemblea d'Istituto al mese nei limiti delle ore di lezione di una giornata e nel limite di un numero di giornate eccedenti i duecento giorni di lezione.

La richiesta scritta, completa di data, ora di svolgimento, ordine del giorno e dei nomi degli eventuali relatori, deve essere presentata al Dirigente scolastico almeno **cinque giorni prima**, corredata delle firme dei rappresentanti d'Istituto o di almeno un decimo degli studenti. Le assemblee degli studenti possono essere autorizzate sotto forma di assemblea dei delegati a cui partecipano due rappresentanti per ogni classe e la rappresentanza degli studenti eletta nel Consiglio di Istituto. L'assemblea può anche essere articolata per biennio e triennio, o in verticale, per corsi, durare un'intera mattinata oppure parte della mattinata stessa. Durante l'assemblea il Dirigente Scolastico o un docente delegato può intervenire per fornire o chiedere chiarimenti.

Nessun estraneo, anche se invitato, può accedere all'assemblea senza autorizzazione. La presenza dei relatori esterni, secondo le disposizioni ministeriali, deve essere autorizzata dal Dirigente di Istituto e in tal caso la richiesta di assemblea (con la presenza di relatori esterni) deve essere presentata con un anticipo di almeno trenta giorni in modo da poter attivare le procedure di autorizzazione.

L'assemblea di Istituto non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Negli ultimi trenta giorni di lezione non possono aver luogo assemblee, fatti salvi casi di reale urgenza che saranno valutati dalla Dirigenza.

Per ragioni di agibilità l'assemblea d'Istituto deve svolgersi presso la palestra della sede centrale dell'Istituto. Al Consiglio di Istituto spetta stabilire le modalità di svolgimento.

Qualora sia stabilito che nel corso della giornata non sia prevista l'effettuazione di ore di lezione, gli alunni si ritroveranno direttamente presso i locali scelti per l'assemblea e al termine dell'assemblea stessa, se muniti di autorizzazione firmata dal genitore o da persona delegata, possono uscire ordinatamente dall'Istituto.

I rappresentati degli studenti si faranno carico di costituire un servizio d'ordine che non consenta agli alunni di abbandonare l'assemblea prima della sua conclusione e che raccolga le presenze degli alunni relativamente alle singole classi. Nel caso in cui i lavori dell'assemblea non si svolgano in modo ordinato e nel rispetto delle predette norme è facoltà del DS di procedere in qualsiasi momento alla sua interruzione con conseguente scioglimento. Nel caso di recidiva il DS può non autorizzare la richiesta per la assemblea del mese.

All'assemblea di istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.

ART. 31 – NORME COMUNI DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

Tutte le assemblee d'Istituto, di sede, di classi parallele e di classi singole che si svolgono nei locali della scuola impegnano la partecipazione degli studenti che sono tenuti a garantirne un ordinato e corretto svolgimento in base all'ordine del giorno, prendendo la parola uno alla volta e sotto la direzione del Presidente da loro designato/eletto.

Durante le assemblee non è consentita l'uscita degli studenti dall'edificio scolastico.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per attività culturali, sportive, di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo

ART. 32 - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE

Per assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, anche grazie ad occasioni formative integrative, iniziative per il recupero di situazioni di ritardo o di svantaggio o per la prevenzione della dispersione scolastica, servizi di promozione della salute e di consulenza psicologica, attività di studio e di socializzazione interculturale, di educazione alla cittadinanza, l'Istituto favorisce e garantisce il libero associarsi degli studenti (previa approvazione da parte del C.d.I. degli statuti di tali associazioni), nonché il diritto a svolgere iniziative culturali nei locali dell'Istituto. Per pubblicizzare le loro iniziative gli studenti possono affiggere manifesti, pubblicazioni e comunicati negli spazi previsti, con l'unico obbligo di renderne identificabili gli autori e di indicare la data di affissione. Il Dirigente scolastico si riserva di far togliere quei materiali che violino la legge penale.

ART. 33 – ASSEMBLEA DEI GENITORI

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'istituto.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente scolastico.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.

Il Dirigente scolastico autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'istituto.

ART.34 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un **Patto educativo di corresponsabilità**, finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

E' compito del **Consiglio di istituto**, su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere vincolante del Collegio dei docenti, predisporre e deliberare a maggioranza assoluta il suddetto patto di corresponsabilità.

ART. 35 – PIANO DI RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA A.S. 20-21

A seguito del *“PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 DM del 6/8/20”* e delle *“LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DEL 7/8/20”*, del *VERBALE CTS DEL 12/08/20*, entrano a far parte del presente regolamento, a tutti gli effetti e dal 1/9/20, il *“REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER LA DDI E LA DAD”* E IL *“PROTOCOLLO DI SICUREZZA D’ISTITUTO”*.

Pertanto, fino a nuove future disposizioni da emanare in conseguenza di norme di legge dettate alle autorità scolastiche o sanitarie, gli art 1,2,4,6,11,12,13 e 14 tengono conto dei documenti citati, in particolare per quanto riguarda le norme che regolano accessi, intervalli, movimenti all'interno della scuola, e ove incompatibili, sono inapplicati fino a nuove disposizioni. Le mancanze disciplinari di cui all'art. 22 lettera “L” sono integrate con la frase: **e del protocollo di sicurezza – Covid.**

ART: 36 NORMA finale

Eventuali modifiche sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere vincolante del Collegio dei docenti.

L'esatta interpretazione del presente Regolamento è affidata al Consiglio di Istituto, che si pronuncerà con la maggioranza assoluta.

Il Regolamento ha validità quinquennale.

Per eventuali modifiche o aggiunte è competente il Consiglio di Istituto. Copia del presente regolamento sarà inserita sul sito dell'Istituto ed inoltre affissa nell'apposita bacheca d'istituto a disposizione per la consultazione da parte di tutto il personale scolastico.

Dei contenuti del presente Regolamento, gli studenti e i genitori debbono essere informati

all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa, invitandoli a prenderne visione tramite la copia affissa all'albo di Istituto e/o consultando il sito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

10	<p>E' pienamente rispettoso degli altri e dell'istituzione scolastica.</p> <p>Fa un uso responsabile del materiale e delle strutture della scuola.</p> <p>Rispetta scrupolosamente il Regolamento scolastico.</p> <p>E' capace di lavorare in gruppo, assumendo con i compagni ruoli di tutoraggio.</p> <p>Frequenta assiduamente le lezioni, nel rispetto dell'orario.</p>
9	<p>Rispetta pienamente gli altri e l'istituzione scolastica.</p> <p>Fa un uso corretto del materiale e delle strutture della scuola.</p> <p>Rispetta il Regolamento scolastico.</p> <p>Ha un ruolo positivo e di collaborazione nel gruppo classe.</p> <p>Frequenta regolarmente le lezioni, nel rispetto dell'orario.</p>
8	<p>Mostra un atteggiamento nel complesso rispettoso degli altri e dell'istituzione scolastica.</p> <p>Fa un uso non sempre responsabile del materiale didattico.</p> <p>Rispetta sostanzialmente le norme disciplinari d'istituto.</p> <p>E' disponibile alla collaborazione nel gruppo classe.</p> <p>E' abbastanza rispettoso degli orari scolastici.</p>
7	<p>Mostra un comportamento rispondente alle regole solo su sollecitazione del docente, delle annotazioni sul diario e/o sul registro di classe.</p> <p>Fa un uso poco responsabile del materiale didattico.</p> <p>Ha compiuto azioni non rispondenti al Regolamento d'istituto.</p> <p>Dimostra una limitata collaborazione nel gruppo classe.</p> <p>Ha una delle seguenti sanzioni disciplinari annotate sul registro di classe: ha superato i ritardi consentiti, ha superato il numero di entrate in seconda ora consentite, ha raggiunto o superato, anche in maniera proporzionale, i tre quarti del numero di ore di assenza consentite.</p>
6	<p>Disturba ripetutamente le lezioni, comportamento documentato dalle annotazioni sul registro di classe ed in presenza di sospensioni per un numero di giorni cumulativamente inferiore ai 15.</p> <p>Dimostra scarso rispetto dei locali, dei materiali e degli arredi della scuola.</p> <p>Ha trasgredito frequentemente il Regolamento scolastico.</p> <p>Ha messo in atto comportamenti che possono ingenerare pericolo per l'incolumità degli altri.</p> <p>Ha 2 o più sanzioni disciplinari, annotate sul registro di classe, relative ai ritardi, ingressi in seconda ora ed assenze.</p>
5	<p>Ha messo in atto comportamenti fortemente lesivi della dignità altrui o che possono ingenerare pericolo per l'incolumità degli altri per i quali è stato sospeso per oltre 15</p>

giorni.

E' stato spesso assente senza giustificazione.

Ha trasgredito ripetutamente il Regolamento scolastico.

Ha utilizzato in maniera irresponsabile il materiale scolastico e non ha mai svolto i compiti assegnati.

Ha dimostrato scarso rispetto dei locali, dei materiali e degli arredi della scuola.